

**Procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura, a noleggio, della copertura del parterre dello Stadio Olimpico, per la salvaguardia del manto erboso e della pista di atletica durante la stagione estiva dei concerti.**

**CIG: 8234517A63**

**R.A. 019/20/PA**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

**VISTO** lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

**VISTI** i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

**CONSIDERATA** la necessità rappresentata dalla Direzione Marketing e Business Development, di affidare la prestazione in oggetto;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP,

### **DISPONE:**

l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura, a noleggio, della copertura del parterre dello Stadio Olimpico, per la salvaguardia del manto erboso e della pista di atletica durante la stagione estiva dei concerti, alle condizioni di seguito riportate.

Oggetto dell'appalto è la fornitura, a noleggio, della copertura da posizionare sul parterre dello Stadio Olimpico in occasione degli eventi della stagione estiva.

Sono richieste 5 tipologie di copertura a seconda dell'area del parterre:

- Tipologia A per la copertura del percorso di stazionamento dei truck (superficie indicativa pari a 1.800 mq);
- Tipologia B per la protezione del manto erboso (superficie indicativa pari a 7.500 mq);
- Tipologia C (ipotesi 1 e 2) per la copertura del percorso di passaggio dei truck (superficie indicativa pari a 1.000 mq);
- Tipologia D per la protezione della pista di atletica (superficie indicativa pari a 3.000 mq).
- Tipologia E (Telo polietilene trasparente Visqueen) da posizionare sotto la tipologia A o C.

Il fornitore sarà tenuto a consegnare il materiale ad inizio della stagione estiva – che sarà comunicato da Sport e Salute - presso un'area di proprietà di Sport e Salute ubicata nelle vicinanze dello Stadio olimpico e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dall'ordine.

Sport e Salute si riserva comunque di comunicare con congruo anticipo gli assetti per ciascuna stagione.

Il fornitore sarà tenuto altresì ad erogare la prestazione anche nel caso di concerti, o altri eventi, che dovessero svolgersi in altri impianti di proprietà di Sport e Salute (es. Stadio dei Marmi, Centrale del Tennis, ecc.).

Il fornitore sarà tenuto a garantire anche la supervisione del montaggi, dello smontaggio ed il presidio in occasione degli allestimenti e dei concerti.

Tale attività deve intendersi ricompresa nei corrispettivi contrattuali.

L'importo massimo di spesa stimato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, non impegnativo per la Stazione appaltante, è pari a € 2.000.000,00 al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge, ottenuto moltiplicando l'importo massimo di spesa annuo stimato (€ 500.000) per la durata contrattuale (48 mesi).

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

Con il fornitore sarà stipulato un accordo quadro per l'importo massimo sopra indicato.

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per Sport e Salute.

L'importo massimo di spesa annuo stimato (€ 500.000), e preso come riferimento per la stima dell'importo massimo di spesa totale, è stato infatti ottenuto ipotizzando un numero massimo di eventi annuo pari a 8. Tale numero non è alcun modo vincolante per la Stazione appaltante; potrà pertanto subire una variazione in aumento o in diminuzione a seconda dei contratti che verranno stipulati con gli organizzatori dei singoli eventi.

Sport e Salute non garantisce un numero minimo di eventi. La richiesta delle prestazioni oggetto del presente appalto potrà essere infatti effettuata soltanto una volta finalizzato il contratto con gli organizzatori dei concerti (orientativamente intorno al mese di aprile/maggio di ogni anno).

Il fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il numero di eventi pianificati risulti inferiore al numero massimo stimato o nel caso in cui non venga pianificato alcun evento.

Sport e Salute non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

I prezzi unitari per il noleggjo posti a base di gara (soggetti a ribasso d'asta) sono i seguenti:

- 9 €/mq per la tipologia A (5 €/mq per il secondo evento consecutivo),
- 4 €/mq per la tipologia B (3 €/mq per il secondo evento consecutivo),
- 8 €/mq per la tipologia C – ipotesi 1 (4 €/mq per il secondo evento consecutivo),

- 5,5 €/mq per la tipologia C – ipotesi 2 (3 €/mq per il secondo evento consecutivo),
- 2 €/mq per la tipologia D (1,5 €/mq per il secondo evento consecutivo);
- 0,2 €/mq per la tipologia E (compreso per il secondo evento consecutivo).

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione appaltante.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto (o dalla data del verbale di avvio delle prestazioni).

La Stazione appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Qualora alla scadenza del contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Sport e Salute si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di 24 mesi, per un importo massimo di spesa di € 1.000.000,00, al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 250.000,00. In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 3.250.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:

- € 2.000.000,00: Importo massimo di spesa riferito alla durata contrattuale di 48 mesi;
- € 1.000.000,00: Importo massimo stimato di spesa per il rinnovo contrattuale;
- € 250.000,00: Importo massimo stimato di spesa per la proroga tecnica.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto le specifiche dei prodotti oggetto di gara hanno caratteristiche standardizzate e non è prevista la posa in opera.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- Il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni della legge 14 giugno 2019, n. 55.
- Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- E' stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].
- E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio:
  - la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili.
  - il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di

partecipazione/Offerte in quanto è stata eliminata la sanzione espulsiva per omesso versamento prima di tale termine [cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 1° giugno 2018, n. 6148].

- E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
- E' stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che:
  - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione Appaltante;
  - le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del D.Lgs. 50/2016), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135.

Nel Disciplinare di gara viene, tuttavia, precisato che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare

- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

- E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
- Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di una prestazione analoga a quella oggetto di gara, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
- E' stato precisato che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva pena la risoluzione del contratto.
- E' stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto; non sussistono, dunque, i presupposti per la suddivisione in lotti. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

- **Requisiti generali**

- a) Assenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

- **Requisiti di idoneità**

- b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

▪ **Requisito di capacità economico e finanziaria**

- c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale) nonché di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni erogate.

▪ **Requisito di capacità tecnica e professionale**

- d) Aver eseguito nell'ultimo triennio una prestazione analoga a quella oggetto dell'appalto di importo minimo pari a € 500.000,00, IVA esclusa.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris, nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Marketing e Business Development".

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del Contratto.

II DIRETTORE ACQUISTI

GENNARO RANIERI

